



Istituto Tecnico Statale
"G. GIRARDI"

via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)

☎ 0495971565 - ☒ 0499401855 - www.girardicittadella.it



E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): pdttd04000d@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA
(Consiglio di Istituto, delibera nr.38 del 30/06/2014)

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ..." e conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- Art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3;
- DPCM 23/12/2003;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004;
- Circolare 2/Sanità /14/01/2005;
- Circolare 3/Sanità /2005;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- Decreto Legislativo n. 81/2008;
- Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell' 8/11/2013, n. 128.

2. FINALITA':

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza

ART. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili e del personale preposto alla vigilanza e segnalazione di eventuali infrazioni riscontrate.



Istituto Tecnico Statale
"G. GIRARDI"

via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)

☎ 0495971565 - 📠 0499401855 - www.girardicittadella.it



E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): pdttd04000d@pec.istruzione.it

3. Particolare cura nella sorveglianza sarà necessaria durante l'intervallo, che si dovrà svolgere negli spazi stabiliti sia all'interno che all'esterno, come previsto dal Regolamento d'Istituto.

ART. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL DIVIETO DI FUMO E ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono:

- il Dirigente Scolastico;
- la DSGA
- tutti i docenti nel loro orario di servizio e di vigilanza;
- tutto il personale ATA in servizio;
- i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto.

Alla verbalizzazione dell'infrazione rilevata e all'applicazione della relativa sanzione, mediante l'apposita modulistica, provvederà il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, l'Ufficio di Vicepresidenza. Gli stessi si incaricheranno di notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie degli alunni minorenni.

ART. 5 – SANZIONI.

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191).

Per i trasgressori al divieto di fumo si applicano sanzioni amministrative (Legge 584/1975 art.7) da **€ 27.50 a € 275,00**, in particolare:

€ 27,50 per violazione in area aperta

€ 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc... fino al massimo in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino a tale obbligo la sanzione prevista va da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare, a partire dal minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc... fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni, con consegna a mano, per email o mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte



Istituto Tecnico Statale
"G. GIRARDI"

via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd)

☎ 0495971565 - 📠 0499401855 - www.girardicittadella.it



E-mail: info@girardicittadella.it; P.E.C. (solo per utenti abilitati): pdttd04000d@pec.istruzione.it

alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – ITS G. Girardi di Cittadella (PD) - verbale N. ____ del ____);

B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

8. ALLEGATI.

A. Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.

B. Trasmissione al Prefetto di copia del verbale.

C. Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento.

D. Notifica di violazione ai genitori di alunni minorenni (ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981).

E. Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.